



Indicazioni operative per gli adempimenti di fine/inizio anno

30 novembre 2021



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

Adempimenti e iscrizioni di fine anno

Richieste di urgenza

solo per l'iscrizione di atti notarili ad efficacia costitutiva da effettuare nelle date comprese tra il 20.12.2021 e il 07.01.2022

le richieste devono essere inviate all'ufficio entro il **17.12.2021** attraverso il modulo online reperibile al seguente link:

<https://www.dl.camcom.it/default.aspx?KeyPub=10050039%7C10053579>

Dicembre 2021

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
49			1	2	3	4	5
50	6	7	8	9	10	11	12
51	13	14	15	16	17	18	19
52	20	21	22	23	24	25	26
53	27	28	29	30	31		

Iscrizioni in data certa, anche non lavorativa/festiva

- solo per eseguire l'iscrizione di fusioni e scissioni, costituzioni di società di capitali, modifiche statutarie e scioglimenti di società di capitali, trasformazioni in e da società di capitali.
- anche nei giorni non lavorativi/festivi, esclusivamente per le domande protocollate entro il 17.12.2021



Scioglimento e cancellazione di società di capitali 1/3

a) deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione della società adottata dall'assemblea dei soci, con obbligo di intervento del notaio (art. 2484, n. 6, c.c.)

b) dichiarazione degli amministratori di accertamento di una causa di scioglimento operante per legge o per previsione statutaria (art. 2484, nn. da 1 a 5 e 7, c.c.)

→ l'acquisto di **efficacia dello scioglimento** si determina dal giorno di iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea o della dichiarazione degli amministratori (art. 2484 , terzo comma, c.c.)

→ l'acquisto di **efficacia della liquidazione** si determina dal giorno di iscrizione nel Registro delle imprese della della nomina del/i liquidatore/i (art. 2487 bis, terzo comma, c.c.)

● nella prima ipotesi (a), di regola, l'acquisto di efficacia dello scioglimento e della liquidazione coincidono, nell'altro caso (b), hanno sempre decorrenza diversa



Scioglimento e cancellazione di società di capitali 2/3

Per iscrivere una causa di scioglimento operante per legge o per statuto, la corretta sequenza temporale delle istanze da presentare è questa:

1) domanda di iscrizione della causa di scioglimento operante di diritto o per statuto

 **Supporto Specialistico** <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vero?apriSchedaVademecum=6.1.3>

2) domanda di iscrizione della nomina del/i liquidatore/i

 **Supporto Specialistico** <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vero?apriSchedaVademecum=6.1.8>

3) domanda di deposito del bilancio finale di liquidazione con o senza contestuale richiesta di cancellazione dal Registro

 **Supporto Specialistico** <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vero?apriSchedaVademecum=6.1.12>

 **Supporto Specialistico** <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vero?apriSchedaVademecum=6.1.13>

 **Supporto Specialistico** <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vero?apriSchedaVademecum=6.1.14>

 **Supporto Specialistico** <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vero?apriSchedaVademecum=6.1.15>



Scioglimento e cancellazione di società di capitali 3/3

Domanda di deposito del bilancio finale di liquidazione (con o senza contestuale richiesta di cancellazione dal Registro): le date del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto **non** possono precedere quella di apertura della liquidazione, coincidente con l'iscrizione della nomina del liquidatore nel Registro imprese.

Saranno rigettate le domande recanti contestualmente:

- i. lo scioglimento della società a seguito dell'accertamento di una causa operante di diritto e la messa in liquidazione della stessa;
- ii. la nomina del liquidatore con la contestuale approvazione del bilancio finale di liquidazione (con o senza richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese).



Scioglimento e cancellazione di società di persone

a) deliberazione dei soci di scioglimento con o senza messa in liquidazione della società, con intervento del notaio (art. 2272, n. 3, c.c. e art. 2323, primo comma, c.c.)

 **Supporto Specialistico** <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vero?apriSchedaVademecum=7.3.1>

 **Supporto Specialistico** <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vero?apriSchedaVademecum=7.3.2>

b) **dichiarazione dei soci amministratori** di accertamento di una causa di scioglimento operante per legge o per previsione statutaria (art. 2272, nn. da 1 a 3 e 5, c.c.), e **contestuale cancellazione** della società dal Registro delle imprese



Dichiarazione sostitutiva resa da tutti i soci, con la quale si attesta l'avvenuto scioglimento, l'avvenuta definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società.

La dichiarazione sostitutiva va prodotta in originale informatico della dichiarazione sostitutiva in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente tutti i soci, rispettando il seguente testo: “*La/il sottoscritta/o*

_____, nata/o a _____ il _____, la/il sottoscritta/o _____

_____, nata/o a _____ il _____, la/il sottoscritta/o _____,

nata/o a _____ il _____ dichiarano, consapevoli delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che _____”.

La dichiarazione va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) - documento ad uso interno. La dichiarazione può essere resa anche singolarmente da ogni socio, o può diversamente essere resa nel modulo note se coloro che la rendono sono i medesimi soggetti che sottoscrivono l'istanza.



Diritto annuale 2022: chi deve pagare?

Soggetti **tenuti** al versamento

Soggetti che sono **già iscritti** nel RI, oppure nel R.E.A., al 01.01.2022 (versano il diritto annuale entro il 30.06.2022)

Soggetti **che si iscrivono** nel corso del 2022 (pagano al momento dell'iscrizione* o nei 30 giorni successivi)

* salvo il caso di trasferimento di sede da altra provincia (devono versare alla Camera di Commercio in cui erano iscritti all'01.01.2022)

Per **cancellazione volontaria**:

- imprese individuali: cessazione attività (dichiarata) entro il 31.12.2021 e domanda di cancellazione entro il 31.01.2022**
- società: bilancio finale di liquidazione (per le società di capitali) e piano di riparto (per le società di persone) approvato entro il 31.12.2021 e domanda di cancellazione presentata entro il 31.01.2022**
- società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione in data non successiva al 31/12/2021 e domanda di cancellazione presentata entro il 31.01.2022**

Soggetti **non tenuti** al versamento

Le società di capitali iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese delle **start-up innovative** a decorrere dall'anno di iscrizione nella sezione speciale per sessanta mesi dall'iscrizione della società nella sezione ordinaria

** il termine è prorogato al 31.01.2022 in quanto il 30.01.2022 è un giorno festivo



Diritto annuale 2022: quanto pagare?

Tipo di Impresa	Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese	€ 53,00	€ 11,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese	€ 120,00	€ 24,00
Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole	€ 120,00	€ 24,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€ 120,00	€ 24,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 66,00	
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	€ 18,00	
Tutte le altre imprese iscritte in sezione ordinaria diverse da quelle sopra indicate (s.n.c., s.a.s., società di capitali, soc. coop., soc. mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, GEIE, ecc.)	€ 120,00	€ 24,00

Informazioni approfondite sul diritto annuale sono reperibili ai seguenti link:

<https://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/sono-impresa-cosa-devo-fare/pagare-il-diritto-annuale>

<http://dirittoannuale.camcom.it>



Deposito situazione patrimoniale dei consorzi di imprese ex art. 2602 e ss. c.c

Articolo 2615 bis c.c. - Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono (2612 c.c.) la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni (2423 ss. c.c.) e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese .

Per i consorzi che procedono alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2021, il deposito della situazione patrimoniale, per non incorrere in sanzione, dovrà avvenire entro lunedì **28 febbraio 2022**.

 **Supporto Specialistico**

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vero?apriSchedaMadre=113621902>

Febbraio 2022

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
6		1	2	3	4	5	6
7	7	8	9	10	11	12	13
8	14	15	16	17	18	19	20
9	21	22	23	24	25	26	27
10	28						



Per i consorzi “Confidi” la L. 326/2003, art. 13 comma 35, dispone quanto segue: “Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea **approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione** una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata **presso l'ufficio del registro delle imprese**”.

 **Supporto Specialistico**

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vero?apriSchedaMadre=113635577>



Deposito libri sociali delle società richiedenti la cancellazione dal registro delle imprese 1/2

Compiuta la liquidazione, i **libri della società devono essere depositati e conservati per 10 anni presso l'ufficio del Registro delle Imprese** (articolo 2496 c.c - circolare MISE n. 3668/C del 27/02/2014)

Domanda di cancellazione dal Registro imprese presentata con **modulo S3, codice atto A14** e:

deposito contestuale dei libri sociali alla domanda di cancellazione dal Registro imprese

all'interno del modulo XX "Note" precisare **l'elenco dei libri che si intendono depositare** e allegare alla domanda il modello "Deposito libri sociali società cancellate"

la domanda di cancellazione della società dal Registro Imprese rimane sospesa fino all'avvenuto deposito fisico dei libri sociali presso la sede della Camera di Commercio

Il liquidatore deve richiedere l'appuntamento per il deposito fisico dei libri sociali

Deposito Libri Società Cancellate

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: <https://www.dl.camcom.it/default.aspx?KeyPub=10217524%7c14085396>



Deposito libri sociali delle società richiedenti la cancellazione dal registro delle imprese 2/2

Domanda di deposito dei libri sociali separata (modulo S2, codice atto A99, compilando il riquadro 20 e allegando il modello "Deposito libri sociali società cancellate" o l'eventuale denuncia di furto/smarrimento all'Autorità competente)

Il **Liquidatore** utilizza il modulo XX "Note" della domanda di cancellazione per precisare:

se ha già inviato la domanda separata di deposito dei libri sociali
all'interno del modulo XX "Note" della domanda di cancellazione indicare il **numero e la data di protocollo**

la domanda di cancellazione della società dal Registro Imprese rimane **sospesa** fino all'avvenuto deposito fisico dei libri sociali presso la sede della Camera di Commercio

se intende effettuare il deposito con successiva domanda separata

la domanda di cancellazione della società dal Registro Imprese rimane **sospesa** fino alla presentazione della domanda di deposito dei libri sociali, e fino al successivo deposito fisico

Il liquidatore deve richiedere l'appuntamento per il deposito fisico dei libri sociali

Deposito Libri Società Cancellate

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: <https://www.dl.camcom.it/default.aspx?KeyPub=10217524%7c14085396>



Sospensione feriale dei termini processuali

Dal 1° al 31 agosto di ogni anno opera la **sospensione feriale dei termini processuali**, sono soggetti alla sospensione feriale anche i termini processuali previsti per le cosiddette operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni eterogenee), e, analogamente, quelli degli altri atti per i quali la legge dispone il decorso di determinati termini di opposizione dall'iscrizione nel Registro delle imprese.



I termini per il deposito al Registro imprese delle domande di iscrizione degli atti sopra indicati devono essere perciò **ricalcolati**, tenendo conto del periodo di sospensione feriale, non potendosi dare corso all'iscrizione di questi atti, se trasmessi prima della scadenza del termine così rideterminato, come esplicitato nell'esempio qui riportato.

Esempio: delibera di fusione iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo il 15 luglio. L'art. 2503 c.c. prevede un termine di 60 gg. per l'iscrizione dell'atto di fusione. Alla data del 1° agosto (inizio della sospensione feriale) sono decorsi 16 giorni. I restanti 44 gg. inizieranno a decorrere dalla fine della sospensione feriale, cioè dal 1° settembre (compreso) in poi. L'atto di fusione potrà quindi essere trasmesso all'ufficio del Registro Imprese, per l'iscrizione, dal 15 ottobre.



Decesso del socio di società di persone 1/2

Decesso del socio
adempimenti

1. **domanda di iscrizione del decesso, entro trenta giorni** dal verificarsi dell'evento, per inserire la **notizia** tra le informazioni riguardanti il socio deceduto, il quale continuerà a figurare nella compagine sociale

2. domanda di iscrizione della **deliberazione di modifica dell'atto costitutivo** che recepisce il decesso (cessando definitivamente il socio deceduto), predisposta:

a. in forma di **atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio** (solo per snc e sas)

b. in forma di **scrittura privata registrata non autenticata o in forma verbale** (solo per s.s.)

omessa iscrizione
del decesso del socio

2.a. deliberazione di modifica dell'atto costitutivo in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, l'Ufficio:

- cessa il socio deceduto a decorrere dalla data della deliberazione di modifica dell'atto costitutivo e aggiunge d'ufficio anche l'informazione relativa alla data del decesso;

- irroga la **sanzione amministrativa** prevista dall'art. 2630 c.c. nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati, per la omessa presentazione della domanda di iscrizione del decesso del socio.

2.b. deliberazione di modifica dell'atto costitutivo in forma di scrittura privata registrata non autenticata o in forma verbale, l'Ufficio:

- sospende la domanda e richiede l'iscrizione del decesso del socio, mediante la presentazione:

i) di una diversa ed ulteriore istanza, se la deliberazione di modifica dell'atto costitutivo ha la forma della scrittura privata registrata non autenticata;

ii) della stessa istanza integrata con l'evento relativo al decesso del socio, se la deliberazione di modifica dell'atto costitutivo ha la forma **verbale**, e la cui decorrenza corrisponda al giorno del decesso;

- irroga la **sanzione amministrativa** prevista dall'art. 2630 c.c. nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati, per la ritardata presentazione della domanda di iscrizione del decesso del socio.



Decesso del socio di società di persone 2/2

Omessa iscrizione del decesso:

Domanda di iscrizione della causa legale di scioglimento di cui al punto 4) dell'art. 2272 c.c., quando la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi dipende dal decesso di uno di essi

Nell'ipotesi di **società di persone composte da due soci**, l'Ufficio:

- **sospende** la domanda e invita l'amministratore a richiedere, con separata istanza, l'iscrizione del decesso del socio;
- **iscrive** la domanda relativa al decesso del socio e irroga la **sanzione amministrativa** prevista dall'art. 2630 c.c. nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati, per la ritardata presentazione della stessa.

Nell'ipotesi di **società in accomandita semplice composta da due soci** e di **decesso dell'unico socio accomandatario**, l'Ufficio:

- **sospende** la domanda e invita il socio accomandante a nominare un amministratore provvisorio della sas, ai sensi dell'art. 2323 c.c.;
- iscrive la domanda di nomina dell'amministratore provvisorio e la contestuale iscrizione del decesso del socio accomandatario;
- iscrive la domanda di accertamento della causa legale di scioglimento, presentata dall'amministratore provvisorio in sostituzione di quella del socio accomandante.

Recesso del socio di società di persone 1/2

Recesso del socio adempimenti

1. **domanda di iscrizione del recesso, entro trenta giorni** dalla data di acquisto di efficacia dello stesso, per inserire la **notizia** tra le informazioni riguardanti il socio receduto, il quale continuerà a figurare nella compagine sociale
2. domanda di iscrizione della **deliberazione di modifica dell'atto costitutivo** che recepisce il recesso (cessando definitivamente il socio receduto), predisposta:
 - a. in forma di **atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio** (solo per snc e sas)
 - b. in forma di **scrittura privata registrata non autenticata o in forma verbale** (solo per s.s.)

omessa iscrizione del recesso del socio

- 2.a. deliberazione di modifica dell'atto costitutivo in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, l'Ufficio:
 - cessa il socio receduto a decorrere dalla data della deliberazione di modifica dell'atto costitutivo e aggiunge d'ufficio anche l'informazione relativa alla data di acquisto di efficacia del recesso;;
 - irroga la **sanzione amministrativa** prevista dall'art. 2630 c.c. nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati, per la omessa presentazione della domanda di iscrizione del recesso del socio.
- 2.b. deliberazione di modifica dell'atto costitutivo in forma di scrittura privata registrata non autenticata o in forma verbale, l'Ufficio:
 - sospende la domanda e richiede l'iscrizione del recesso del socio, mediante la presentazione:
 - i) di una diversa ed ulteriore istanza, se la deliberazione di modifica dell'atto costitutivo ha la forma della scrittura privata registrata non autenticata;
 - ii) della stessa istanza integrata con l'evento relativo al recesso del socio, se la deliberazione di modifica dell'atto costitutivo ha la forma **verbale**, e la cui decorrenza corrisponda al giorno del recesso;
 - irroga la **sanzione amministrativa** prevista dall'art. 2630 c.c. nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati, per la ritardata presentazione della domanda di iscrizione del recesso del socio.



Recesso del socio di società di persone 2/2

Omessa iscrizione del recesso: Domanda di iscrizione della causa legale di scioglimento di cui al punto 4) dell'art. 2272 c.c., quando la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi dipende dal recesso di uno di essi

Nell'ipotesi di **società di persone composte da due soci**, l'Ufficio:

- **sospende** la domanda e invita l'amministratore a richiedere, con separata istanza, l'iscrizione del recesso del socio;
- **iscrive** la domanda relativa al recesso del socio e irroga la **sanzione amministrativa** prevista dall'art. 2630 c.c. nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati, per la ritardata presentazione della stessa.

Nell'ipotesi di **società in accomandita semplice composta da due soci** e di **recesso dell'unico socio accomandatario**, l'Ufficio:

- **sospende** la domanda e invita il socio accomandante a nominare un amministratore provvisorio della sas, ai sensi dell'art. 2323 c.c.;
- iscrive la domanda di nomina dell'amministratore provvisorio e la contestuale iscrizione del recesso del socio accomandatario;
- iscrive la domanda di accertamento della causa legale di scioglimento, presentata dall'amministratore provvisorio in sostituzione di quella del socio accomandante.

Esclusione del socio di società di persone 1/2

Esclusione del socio
adempimenti

1. **domanda di iscrizione di esclusione del socio, entro trenta giorni** dalla data di acquisto di efficacia dello stesso, per inserire la **notizia** tra le informazioni riguardanti il socio escluso, il quale continuerà a figurare nella compagine sociale

2. domanda di iscrizione della **deliberazione di modifica dell'atto costitutivo** che recepisce l'esclusione (cessando definitivamente il socio escluso), predisposta:

a. in forma di **atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio** (solo per snc e sas)

b. in forma di **scrittura privata registrata non autenticata o in forma verbale** (solo per s.s.)

2.a. deliberazione di modifica dell'atto costitutivo in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, l'Ufficio:

- cessa il socio escluso a decorrere dalla data della deliberazione di modifica dell'atto costitutivo e aggiunge d'ufficio anche l'informazione relativa alla data di acquisto di efficacia dell'esclusione;

- irroga la **sanzione amministrativa** prevista dall'art. 2630 c.c. nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati, per la omessa presentazione della domanda di iscrizione di esclusione del socio.

2.b. deliberazione di modifica dell'atto costitutivo in forma di scrittura privata registrata non autenticata o in forma verbale, l'Ufficio:

- sospende la domanda e richiede l'iscrizione di esclusione del socio, mediante la presentazione:

i) di una diversa ed ulteriore istanza, se la deliberazione di modifica dell'atto costitutivo ha la forma della scrittura privata registrata non autenticata;

ii) della stessa istanza integrata con l'evento relativo all'esclusione del socio, se la deliberazione di modifica dell'atto costitutivo ha la forma **verbale**, e la cui decorrenza corrisponda al giorno di acquisto di efficacia dell'esclusione;

- irroga la **sanzione amministrativa** prevista dall'art. 2630 c.c. nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati, per la ritardata presentazione della domanda di iscrizione di esclusione del socio.

omessa iscrizione
dell'esclusione del socio



Esclusione del socio di società di persone 2/2

Omessa iscrizione dell'esclusione di un socio: Domanda di iscrizione della causa legale di scioglimento di cui al punto 4) dell'art. 2272 c.c., quando la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi dipende dall'esclusione di uno di essi

Nell'ipotesi di **società di persone composte da due soci**, l'Ufficio:

- **sospende** la domanda e invita l'amministratore a richiedere, con separata istanza, l'iscrizione di esclusione del socio;
- **iscrive** la domanda relativa all'esclusione del socio e irroga la **sanzione amministrativa** prevista dall'art. 2630 c.c. nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati, per la ritardata presentazione della stessa.

Nell'ipotesi di **società in accomandita semplice composta da due soci** e di **esclusione dell'unico socio accomandatario**, l'Ufficio:

- **sospende** la domanda e invita il socio accomandante a nominare un amministratore provvisorio della sas, ai sensi dell'art. 2323 c.c.;
- iscrive la domanda di nomina dell'amministratore provvisorio e la contestuale iscrizione di esclusione del socio accomandatario;
- iscrive la domanda di accertamento della causa legale di scioglimento, presentata dall'amministratore provvisorio in sostituzione di quella del socio accomandante.

Cancellazione d'ufficio di soggetti dal Registro delle imprese

Articolo 40 d.l. n. 76/2020
Il **Conservatore** dell'Ufficio del Registro delle imprese

dopo aver accertato l'**esistenza dei presupposti di legge** per l'avvio del procedimento **dispone la "cancellazione d'ufficio"**

delle **imprese individuali** non più operative ai sensi del D.P.R. 247/2004 per:

- decesso dell'imprenditore;
- irreperibilità dell'imprenditore;
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

delle **società di persone** non più operative ai sensi del D.P.R. 247/2004 per:

- irreperibilità presso la sede legale;
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- mancanza del codice fiscale;
- mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi;
- decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

delle **società di capitali** che, nel corso della liquidazione, hanno omissso di depositare per tre anni consecutivi il bilancio di esercizio ex articolo 2490 c.c.

I procedimenti di "cancellazione d'ufficio" **non sono attivabili su segnalazione di parte**, in quanto è l'Ufficio che deve verificare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per il loro avvio.

Alle eventuali segnalazioni "di parte" inviate all'Ufficio non corrisponde l'obbligo per il Conservatore di provvedere.



Iscrizione d'ufficio dello scioglimento di società di capitali

Articolo 40 d.l. n. 76/2020
Il **Conservatore** dell'Ufficio del Registro delle imprese



Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

- a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
- b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Il provvedimento che accerta il verificarsi della causa di scioglimento senza liquidazione è adottato con determinazione del Conservatore del Registro delle imprese ed iscritto nella posizione della società; successivamente, il Conservatore può anche disporre la cancellazione, verificata l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, e sempre che gli amministratori non si siano opposti all'iscrizione dello scioglimento, presentando le domande e gli atti non iscritti nel Registro delle imprese nei termini di legge.

Il procedimento di "iscrizione d'ufficio" dello scioglimento **non è attivabile su segnalazione di parte**, in quanto è l'Ufficio che deve verificare l'esistenza delle condizioni di previste dalla legge per il suo avvio.

Alle eventuali segnalazioni "di parte" inviate all'Ufficio non corrisponde l'obbligo per il Conservatore di provvedere.



Domicilio digitale dell'impresa

Domicilio digitale: è un “indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato....valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale” (art. 1, lett. n-ter), del d.lgs. 7/3/2005, n. 82).



Mittente: registroimprese@cert.camcom.it

Oggetto: Il suo domicilio digitale è correttamente iscritto nel Registro Imprese

Gentile <nome impresa> ,

Grazie per aver contribuito al processo di digitalizzazione del Paese!

La sua impresa è in regola con l'obbligo di avere un domicilio digitale (art. 37 del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020) poiché il suo indirizzo PEC <indirizzo PEC dell'impresa> è **correttamente iscritto** nel Registro Imprese.

Il suo indirizzo PEC è utilizzato dalle pubbliche amministrazioni, ed eventualmente anche da soggetti privati, per inviarle notifiche o comunicazioni a valore legale: **si assicuri di controllarlo costantemente**, mantenendolo sempre attivo e funzionante.

Il suo indirizzo PEC, cioè il domicilio digitale, è pubblico e visibile nella sua **Visura**. Come titolare o rappresentante dell'impresa può consultarla gratuitamente nel **cassetto digitale dell'imprenditore**.

Ci sono tutti i documenti ufficiali della sua Impresa, sempre aggiornati, accessibili con la sua identità digitale (CNS o SPID), anche da smartphone.



Cancellazione d'ufficio domicilio digitale inattivo

Assegnazione d'ufficio nuovo domicilio digitale

Articolo 37 d.l. n. 76/2020
Il **Conservatore** dell'Ufficio del Registro delle imprese

Impresa **con domicilio digitale inattivo o inesistente**

Impresa **priva di domicilio digitale**

1. **cancellazione d'ufficio** del domicilio digitale iscritto;
2. **assegnazione d'ufficio** di un nuovo domicilio digitale;
3. applicazione della **sanzione amministrativa**:
 - 3.a. di cui all'art. 2194 c.c. nei confronti del titolare dell'impresa individuale, in misura **triplicata** rispetto all'importo edittale;
 - 3.b. di cui all'art. 2630 del codice civile nei confronti degli amministratori della società, in misura **raddoppiata** rispetto all'importo edittale.


1. **assegnazione d'ufficio** di un domicilio digitale;
2. applicazione della **sanzione amministrativa**:
 - 2.a. di cui all'art. 2194 c.c. nei confronti del titolare dell'impresa individuale, in misura **triplicata** rispetto all'importo edittale;
 - 2.b. di cui all'art. 2630 del codice civile nei confronti degli amministratori della società, in misura **raddoppiata** rispetto all'importo edittale.



La nuova funzione del cassetto digitale dell'imprenditore

Dopo l'attribuzione d'ufficio del domicilio digitale:

- l'impresa trova nell'area autenticata del cassetto digitale dell'imprenditore, la nuova funzione dei messaggi ricevuti, in sola lettura;
- il domicilio digitale assegnato d'ufficio viene pubblicato nella posizione dell'imprenditore al Registro delle imprese, e nell'INI-PEC, l'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- l'impresa può sempre sostituire il domicilio digitale iscritto d'ufficio presentando apposita domanda



The screenshot displays the 'impresa.italia.it' website interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items: 'Domicilio digitale' (highlighted), 'La mia impresa', 'Il mio fascicolo', 'Registro imprese', 'Attività produttive', 'FISCO E TRIBUTI', 'Le mie fatture', and 'Diritto Annuale'. The main content area is titled 'Domicilio digitale' and features a 'Messaggi' tab. Below the tab, there is a 'Visualizza messaggi' dropdown menu set to 'Tutti'. A list of messages is shown, each with a circular icon containing a letter (A, A, M, A) and a blurred subject line.



Verifica mantenimento requisiti artigianalità 1/2

La Camera di Commercio è chiamata a svolgere controlli sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana delle imprese iscritte all'Albo, operando su un campione non inferiore al 10% e definendo le modalità con cui individuare il campione (art. 13, comma 1., lett. c), della L.R. n. 34/2018 e DGR 8 ottobre 2019 n. 1452).

Il campione dei controlli è stato definito con determinazione dirigenziale n. 73 del 05/10/2021, pubblicata al seguente link:

<https://www.dl.camcom.it/script.aspx?PRISMABIN=1&objectid=020e93c1e81843c5a6331b17dd170554>

Settori oggetto di verifica

Gli imprenditori soggetti a verifica sono quelli iscritti da almeno sei mesi all'albo delle imprese artigiane ed operanti in questi settori:

1. Edilizia
2. Autoriparatori, con particolare riferimento alla meccatronica – Legge 122/1992
3. Impiantisti – DM 37/2008
4. Facchinaggio – Legge 57/2001
5. Imprese di pulizia – Legge 82/1994
6. Confezioni di articoli di abbigliamento



Verifica mantenimento requisiti artigianalità 2/2

Individuazione del campione delle posizioni da verificare

- Settori 1 e 6 (edilizia e confezione di articoli di abbigliamento): saranno oggetto di verifica tutte le imprese iscritte all'Albo Artigiani
- Settori 2, 3, 4 e 5 (autoriparatori, impiantisti, facchinaggio e imprese di pulizia): saranno oggetto di verifica a campione le imprese iscritte all'Albo Artigiani, ed il campione riguarderà le pratiche di domanda di iscrizione di tali imprese aventi numero di protocollo finale 3, 5 e 7.

Tempi e modi della verifica

- decorsi 6 mesi dall'iscrizione all'albo, le imprese rientranti nel campione, saranno oggetto di verifica che consisterà nell'invio al domicilio digitale dell'imprenditore di una richiesta di esibizione di:
 - i) fatture di acquisto materiali/attrezzature (escluse le imprese che dichiarano il regime forfettario)
 - ii) fatture delle prestazioni e servizi resi a più committenti.
- per ciascun tipo di documenti, devono essere presentate al massimo tre fatture per mese, a decorrere dalla data di iscrizione all'Albo.

Altre verifiche sistematiche

Le posizioni iscritte all'albo delle imprese artigiane sono sottoposte alla verifica del mantenimento dei requisiti di artigianalità in occasione della presentazione di queste domande di variazione:

- modifica patti sociali società di persone (cod. Atto A04);
- variazione componenti organo di amministrazione di S.r.l. (cod. atto A06, A07);
- variazione compagine sociale di S.r.l. (cod atto A18);
- variazione attività prevalente.





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Fabio Trambaiolo
Federica Tonus



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO